

Rappresentanza 'armonica' e crisi del 'mandato politico' in Vincenzo Miceli

GIAN PAOLO TRIFONE

1. *Una prospettiva "antiformalistica"*

Fedele all'idea di una tradizione armonizzatrice, cui affidarsi in luogo di una formalizzazione slegata da ogni 'effettività', Miceli¹ fa «scaturire il fenomeno giuridico [della rappresentanza politica] dallo studio dei fenomeni sociali». Tale metodo ha da essere rigorosamente scientifico: nessuna concessione a «idee preconcepite» che allontanerebbero dallo scopo, ossia la «determinazione obiettiva della legge fenomenica». L'intenzione, insomma, non è quella di fissare i criteri di bontà di un determinato principio, col rischio di condurre l'analisi sulla strada dei «fenomeni immaginari» (Miceli 1892, pp. 10-11). A maggior ragione, dato il tema di riferimento, in un periodo storico contrassegnato dal collasso dell'impianto statocentrico liberale.

In tale fase critica - segnata dalla progressiva estensione del diritto al voto e preludente al passaggio dalla mediazione del Parlamento come "organo" dello Stato-

persona, sul modello giusformalistico, verso la democrazia come "organizzazione" del suffragio da parte dei partiti - gli anni Ottanta dell'Ottocento assistono allo sforzo della dogmatica in difesa dello 'Stato di diritto', secondo la nota impostazione scientifica inaugurata da Vittorio Emanuele Orlando e volta a sintetizzare le manifestazioni sociali attraverso formule giuridiche (v. Cianferotti 1980, pp. 99 ss.; Mangoni in Schiavone 1990, pp. 304 ss.; Ferrajoli 1999, pp. 22-25; Grossi 2000, pp. 28 ss.; Fioravanti 2001, I, pp. pp. 23 ss. e 80 ss.; Costa 2001, pp. 327 ss. e 1986, pp. 65 ss.).

Ma è proprio la prospettiva orlandiana della 'personificazione' dello Stato, per Miceli, a non apparire plausibile, soprattutto dal momento in cui la sintesi tra Stato e società, in tal modo elaborata, non risulta che 'idealisticamente', in corrispondenza della pretesa univocità del rapporto istituzionale tra i soggetti - cittadino e Stato - ad esso interessati. Contrariamente alle teorizzazioni dei formalisti, lo Stato, per il giurista calabrese, rileva essenzialmente

quale «organizzazione politica della società» (Miceli 1898, p. 4), laddove il suo connotato giuridico attiene al momento regolamentare, di natura contingente. Ne consegue che l'elemento giuridico non può immobilizzare la «coscienza sociale» da cui, gradatamente, scaturisce come fenomeno psico-collettivo fondato sul senso di 'giustizia', risultante dal prodotto della media delle idee e dei sentimenti di una certa comunità (Miceli 1918, p. 36 e 1928, p. 329).

Occorre subito premettere che quella di Miceli non è una collettività composta da eguali: al contrario, proprio la aggregazione armonica di elementi diversi fa della comunità un complesso organico spontaneamente — e gerarchicamente (Costa 2001, pp. 223-227) — ordinato in società. Se ne dirà di più in seguito. Per il momento, vale solo la pena accennare in che misura il problema riguardi il concetto della rappresentanza politica, impossibile in assenza di una «specificazione funzionale fra le diverse parti dello Stato». Detto altrimenti, l'organismo politico dovrebbe emergere dalla cooperazione degli organismi sociali, una volta che questi manifestino il bisogno di rapporti reciproci, in modo che

il fatto della rappresentanza sorg[ia] spontaneo nella convivenza, l'idea di essa spontaneamente si gener[i] nella coscienza popolare [Miceli 1892, p. 37].

Di conseguenza, è il principio di affermazione di uno Stato livellatore a non poter essere accettato dal giurista. Come appare dalle sue osservazioni in merito all'Istituzione in epoca classica: lì dove la sovranità risiedeva tutta nel vertice del potere, il complesso dei cittadini sarebbe stato con-

cepibile unicamente come un numero di individui uguali, titolari dei medesimi diritti, delle medesime forme di partecipazione al governo.

È invece il medioevo delle autonomie, dei piccoli organismi compatti, del cosiddetto «individualismo organico» (*ibidem*, p. 23) fatto di gruppi, corporazioni, associazioni, la culla della rappresentanza quale risultato della 'combinazione' degli interessi particolari, senza che ciò significasse in alcun modo 'confusione' di essi. Presupposto essenziale di una tale sintesi istituzionale è il mutamento del concetto di sovranità, successivo alla perdita della distinzione fra *jus publicum* e *jus privatum*, e la sua confusione col concetto di proprietà, in seguito alla concessione delle terre. Secondo una gerarchia di marchio «feudale», le sovranità si moltiplicano in relazione ai diritti di proprietà su ciascun territorio, dando luogo ad altrettanti centri autonomi di vita politica. In tale apparente isolamento, le condizioni di vita impongono, ai fini della soddisfazione dei diversi interessi, un certo «spirito di solidarietà», presto tradotto nella «tendenza alla corporazione». E le medesime considerazioni valgono anche per il comune, costituito, al suo interno, in un «fascio di associazioni e di corporazioni»; e, al suo esterno, riconoscibile come un organismo compatto, a sua volta «connesso con vincoli molteplici e complicati a tutti gli altri organismi che gli si muovono intorno», in un nuovo frazionamento di sovranità nei confronti di un'entità politica sovraordinata (*ibidem*, pp. 20-29).

L'esito di tali osservazioni è che la scomparsa di un centro assoluto di organizzazione distinto dalla società rileva specularmente alla «tendenza di ogni aggre-

gato sociale a trasformarsi in organismo politico» (*ibidem*, p. 30).

Ma l'aspetto più rilevante è senz'altro quello della società intesa quale congiunzione di una serie di «cellule di varie forme, che danno origine a tessuti, ad organi, ad apparati organici» (*ibidem*, p. 101): la rappresentanza ne scaturirebbe come «una rete di fibre nervose, destinata a tenere insieme e a mettere in comunicazione» quel complesso organico. Fenomeno tanto più evidente in riferimento all'evoluzione della società secondo la specializzazione delle funzioni dovuto all'aumento dei gruppi e relativi rapporti reciproci:

è sempre per opera di una divisione di funzioni che gli antagonismi e i contrasti si possono eliminare, e non con la confusione e parificazione dei compiti, o con una distribuzione di compiti simili a parti diverse
[*ibidem*, p. 58],

sulla base di una critica neanche tanto velata all'egualitarismo presunto nel modello hobbesiano, fomentatore di egoismi:

il fenomeno dell'*homo homini lupus* di Hobbes si produce quando tutti credono di avere i medesimi diritti su tutte le cose o quando tutti credono di potere esercitare al tempo stesso tutte le medesime funzioni.

La specificazione delle funzioni, insomma, è la condizione organica per l'armonia e l'equilibrio delle parti (cfr. *ibidem*).

A una densa compattezza interna corrisponde, dunque, una altrettanto evidente eterogeneità esterna. In tale prospettiva, la varietà di interessi è il presupposto per un'effettiva omogeneità della comunità, laddove detta omogeneità risulti dalla pro-

gressiva composizione dei contrasti in seno al "complesso" sociale. Come è avvenuto per i comuni e, gradatamente, per gli 'stati' o ceti sociali.

2. *Il sentimento etico della partecipazione politica*

Non è un caso se, fino ad ora, sia mancato qualsiasi cenno all'individuo, che pure dovrebbe costituire il soggetto – attivo o passivo – del rapporto rappresentativo². Ma è proprio questo il punto: nella stessa misura per cui l'individuo, in epoca classica, perdeva la sua identità di fronte allo Stato, al di fuori del quale non era nulla, egli, nel contesto pluralistico, «solo vale in quanto si considera nel gruppo e in rapporto al gruppo» (Miceli 1892, p. 47). L'individuo «scompare»; ciò che rimane sono i «rapporti molteplici» che determinano obblighi piuttosto che diritti. Lontano, insomma, dall'idea moderna della rappresentanza come «un diritto popolare», diviso o, per dirla con Miceli, «spezzato in tante parti quanti sono gli individui», come se si trattasse di un «diritto facoltativo» assimilabile ad un privilegio, non casualmente considerato «odioso». Nulla di tutto ciò, nel diritto medievale: il privilegio non ha ancora assunto il significato moderno, consistendo piuttosto in una «funzione sociale». L'esempio è cercato, come di sovente da parte dei giuristi liberali (v. Lacché, in *Giornale di storia costituzionale* n. 10, II 2005, p. 96), nella storia costituzionale d'Inghilterra:

nella Magna Carta i baroni non difendono ed assicurano i loro soli diritti, essi stipulano anche il riconoscimento dei diritti e le garanzie costi-

tuzionali per le altre classi del popolo, dimostrando così come operasse quella solidarietà morale che è alla base della rappresentanza del medio evo, malgrado un'organizzazione così imperfetta e rozza della società»

[Miceli 1892, p. 67].

In quest'ottica, è chiaro che i diritti – o privilegi, che dir si voglia –

non erano veramente connessi con la persona, ma con l'ufficio, con la condizione, che era essa stessa il risultato di un insieme di diritti e di rapporti.

[*ibidem*, p. 66]

Si tratta, in forma "embrionale", del concetto liberale della rappresentanza come funzione, non in senso eminentemente giuridico ma «etico», laddove la eticità è la cifra discriminante tra il diritto privato e il diritto pubblico. Lungi dal ricercare le ragioni del diritto costituzionale in una serie di rapporti privati, sulla scorta del dogmatismo germanico (in particolare, Gerber 1852 trad. it di Lucchini, 1971, p. 74. Sul giurista tedesco, Fioravanti 1979, pp. 243 ss.; Costa – Zolo 2002, pp. 113 ss.; Costa 2001, pp. 149-159; Grossi 2007, pp. 170-175), Miceli riscontra la differenza tra *jus privatum* e *jus publicum* in termini, rispettivamente, di «facoltà» e di «obbligo». Lì dove dietro il diritto privato «stanno spesso individui singoli, considerazioni di interessi meramente individuali, a vantaggio dei quali e per opera dei quali prendono origine il rapporto e il negozio giuridico»; alle spalle dello *jus publicum* sta la considerazione del «pubblico benessere, stanno interi gruppi di persone, a beneficio dei quali o in considerazione dei quali si svolge l'azione giuridica e nasce il rapporto e il vincolo giuridico».

Poste queste premesse, la rappresen-

tanza politica si esplica proprio attraverso il mandato, in contrasto con i "dogmi" del suo divieto e a prescindere dalla specificazione del suo oggetto in senso 'imperativo'. Piuttosto,

questa mancanza di precisione e di determinatezza nelle funzioni del rappresentante conferiva alle sue attribuzioni un carattere vario ed elastico», data la «formazione spontanea e quasi incosciente di quella società».

[Miceli 1892, pp. 70-71]

Così prospettato, il mandato di Miceli dovrebbe perdere ogni attinenza con l'istituto privatistico: «non si tratta – afferma il giurista – di una persona che compie un negozio giuridico in luogo di un'altra persona, entro il limite di una procura»; è qualcosa di più emotivamente intenso: ancora una volta, «etico», in misura che legittima, nella persona del rappresentante, un «alterego giuridico» (*ibidem*, p. 64) che pensa con la comune mente del gruppo e ne sente i bisogni perché suoi medesimi.

Invero, a volerla cercare, la similitudine con l'istituto privatistico è teorizzabile. E Miceli non intende nemmeno sfuggirvi, laddove considera che quello pubblico e quello privato, lungi dall'essere due istituti differenti, risultano invece l'uno la trasformazione dell'altro. Infatti, con l'ampliarsi delle attribuzioni del rappresentante in seguito all'aumento della complessità delle relazioni in cui egli si trova coinvolto, il mandato si estende, diventa sempre più difficile circoscriverne i limiti e il suo originale carattere giuridico cambia. Dal canto loro, i rappresentati sono costretti a limitare la forza vincolante delle istruzioni:

Trifone

così il mandato giuridico si trasforma nel mandato politico, il carattere per cui si avvicinava al diritto privato si modifica in un carattere giuridico di diritto pubblico, di indole più spiccatamente politica, mentre si sviluppa ancor meglio il suo carattere etico ed organico».

[*ibidem*, p. 86]

Rimane, dunque, il fatto che la rappresentanza si manifesta come una funzione, e quindi ancora come un obbligo, sebbene ormai di tipo *politico* (cfr. anche Piretti in Mazzacane – Schiera (a cura di), 1990, p. 412 e Sarubbi 1997, p. 92).

3. La rappresentanza come fenomeno sociale spontaneo

Poste certe coordinate, il vincolo giuridico non basta a definire il rapporto rappresentativo, mentre occorre il «vincolo morale», vale a dire «un forte sentimento del proprio dovere da parte del rappresentante», in corrispondenza, peraltro, di un analogo dovere dei rappresentati di scegliere i «più capaci» per l'adempimento della funzione. Anche in siffatto caso, dovrebbe trattarsi di una designazione di tipo «spontaneo», laddove il rappresentante sarebbe «meglio in grado di comprendere quei bisogni» alla cui tutela è preposto «e di agire in conformità di essi». In questo senso Miceli definisce lo «spontaneo proporzionarsi della facoltà giuridica al genere di funzione», nel rispetto dell'armonica conformazione «del rapporto giuridico al rapporto sociale» (Miceli 1892, pp. 88-89).

Ne consegue che, venendo a mancare il vincolo di solidarietà fra rappresentante e rappresentato, viene meno anche il senti-

mento del dovere reciproco; rimane solo una indipendenza che nulla ha in comune con la libertà, consistendo piuttosto in un arbitrio desolante:

con lo sviluppo dell'eguaglianza e di pari passo con essa, procede in genere lo sviluppo dell'individualismo. Quando l'individuo è abbandonato a sé stesso [...] è insensibilmente portato ... a guardare esclusivamente il suo individuale interesse, a difendere il suo utile immediato, o quello che egli crede il suo immediato vantaggio. [*ibidem*, p. 99]

Sarebbe soprattutto il carattere del diritto pubblico come pubblico dovere a cedere di fronte al principio per cui «il diritto pubblico è considerato come una mera facoltà, rimessa all'arbitrio di chi deve esercitarlo» (*ibidem*, p. 111). La prospettiva più tristemente verosimile, una volta tornati a quello Stato fagocitante e livellatore, sovrano indiscusso di una società «inorganica e individualistica». Ma allorquando ciascuno pretendesse di vedere rappresentati i suoi interessi in maniera indifferenziata, tanto varrebbe «togliere di mezzo la rappresentanza e lasciare che ogni individuo rappresenti se stesso». In questo quadro, rimane soltanto la teoria di Rousseau come possibile riferimento; e sembra evidente che la prospettiva non sorrida a Miceli, che non accetta come proprio l'obbedienza alla legge - volontà generale e giammai particolare o, peggio, corporativa - possa porsi a premessa della libertà civile, che si differenzia dalla libertà «naturale» proprio per tale caratteristica di «soggezione»:

la libertà - scrive il filosofo ginevrino - si mantiene soltanto con l'appoggio della schiavitù? Può darsi. I due estremi si toccano. Tutto ciò che non è nella natura ha i suoi inconvenienti, e la

società civile più di tutto il resto. Ci sono situazioni talmente infelici, in cui non si può conservare la propria libertà se non a spese di quella altrui, e il cittadino non può essere libero se lo schiavo non è assolutamente schiavo».

[Rousseau, ed. it. a cura di Alatri 1970, pp. 800-803]

Del resto, è in base a tali presupposti che Rousseau rifiuta qualsiasi criterio rappresentativo, che escluderebbe la volontà "di tutti" in favore dei pochi preposti alla decisione politica. Ad ogni modo, mortificando il processo di modificazioni psicologiche «per cui tanti diversi modi di vedere, di sentire lentamente si armonizzano», secondo Miceli la rousseauviana volontà generale si imporrebbe per quello che è, ovvero un «prodotto meccanico», la somma di «un insieme di numeri» (Miceli 1892, p. 103). A totale discapito della organica armonizzazione degli interessi.

A ben vedere, la coscienza politica è un problema etico quanto culturale: laddove la norma giuridica non è sempre sufficiente, dovrebbe essere la «educazione morale e politica del popolo» a riempire tale «grande lacuna» (*ibidem*, p. 63 e cfr. 1898, p. 117). Soprattutto dal momento che il popolo, generalmente, «non ha la più lontana idea che lo accorrere alle urne [...] non è semplicemente una facoltà»; mentre «d'altra parte poi i rappresentanti non si fanno un'idea chiara del compito che grava su di essi e degli obblighi cui sarebbero tenuti nell'adempimento della propria funzione» (*ibidem*, p. 111). È evidente insomma che una effettiva comunione d'interessi sia prima di tutto comunione d'intenti, tale da richiedere consapevolezza: se dunque la rappresentanza consiste nel mandato, nota il giurista, lo «spirito di

solidarietà che fa della convivenza un organico aggregato di parti», ha a che fare con la coscienza, al di là di ogni trascendenza.

Resta da sottolineare che i risultati di una rappresentanza efficace dipendono in misura esclusiva dall'esistenza dei piccoli organismi: dove essi vengono a mancare, gli individui, slegati da tutti i vincoli sociali a quelli corrispondenti, si trovano soli di fronte al «grande aggregato», lo Stato; è il momento in cui gli interessi egoistici prendono il sopravvento e la società si «scioglie nei suoi atomi». La mediazione, in definitiva, può essere assicurata soltanto dal funzionamento delle «formazioni sociali intermedie fra l'individuo e la grande convivenza» (Miceli 1898, pp. 100-101).

Ciò detto, la società medievale, sebbene imperfetta e rozza, rappresenta pur sempre un modello efficace da cui la modernità ha preteso di affrancarsi attraverso una cesura anti-storica, la Rivoluzione francese. Senza mezzi termini, Miceli liquida il 1789 come una «evoluzione regressiva», nella misura in cui i rappresentanti degli stati,

spezzando ad un tratto tutti i vincoli che li legavano al passato ... rinunciando alla solida base della tradizione, [hanno compiuto soltanto] un improvviso salto nel nuovo o nell'ignoto.

[*ibidem*, p. 108]

per cui la rappresentanza nazionale è stata concepita «senza che al nuovo concetto giuridico fosse apparecchiato propizio l'ambiente sociale». Di conseguenza, è avvenuto lo scollamento del paese *reale* dal paese *legale*, «non supponendo neppure totalmente che la differenza di vita sociale debba produrre differenza di ordinamento giuridico» (*ibidem*, p. 109).

Niente di tutto questo era mai accaduto in Inghilterra, e non certo casualmente. Miceli arriva al dunque: quello anglosassone è il più 'stabile' degli ordinamenti cui fare riferimento per la *gradualità* relativa alla sedimentazione degli avvenimenti, da cui scaturisce il diritto. Si tratta di quella contrapposizione «salutare» cui si accennava prima: la coalizione degli elementi politici in opposizione al monarca è avvenuta quasi subito, progressivamente armonizzandosi con le istituzioni. Ciò ha permesso alla monarchia di diventare rappresentativa. È proprio in Inghilterra che quel fenomeno suddetto di trasformazione del mandato giuridico in mandato politico conosce la sua definizione. E ciò non sarebbe potuto avvenire senza un riflesso di tipo etico, per cui la funzione rappresentativa assume il suo profilo direttamente nella coscienza del popolo, ed «ogni elemento ha la sua legittima parte al governo e può presentare nel suo interno quella armonia di composizione e d'interessi, che renda la rappresentanza più facile e più sicura» (Miceli 1898, p. 87). Allo stesso modo, è in Inghilterra che il concetto di privilegio acquisisce il «riconoscimento giuridico di una condizione politica esistente» (*ibidem*, p. 89). Né il fatto che la rappresentanza figurasse come una concezione di sovranità rinnega la sua conformità alle antiche consuetudini e costituzioni, trattandosi piuttosto del riconoscimento ufficiale di un sistema istituzionale inveterato.

Di contro, al giurista sembra che l'Europa continentale non abbia mai fornito buoni esempi. Né si può dire che le monarchie europee si siano formate su un tessuto aggregato; anzi, i contrasti erano tutt'altro che «salutari». Proprio per via della

loro difficile composizione, le monarchie sono riuscite ad imporsi come la forza superiore cui le disperse cellule sociali ritenevano di dover ricorrere per la protezione, quando non l'affermazione, dei propri interessi a scapito di quelli altrui. Ovvio che, «a misura che aumenta l'autorità del monarca, cresce il dispotismo del suo governo»; e, in corrispondenza della sua affermazione, «il moto accentratore del dispotismo non è accompagnato da un processo di fusione dei vari gruppi in aggregazioni organiche» (*ibidem*, p. 97).

Più brevemente: là dove il processo evolutivo della monarchia inglese si compie secondo un graduale arretramento delle pretese assolutistiche non in contrasto con una composizione organica degli interessi corporativi legittimamente rappresentati, il centralismo della sovranità continentale si afferma proprio sull'indebolimento delle autonomie in seguito alla cessione della loro rappresentatività:

nulla resiste più all'assolutismo invadente, e le condizioni si parificano nella comune servitù, gl'individui rimangono eguali gli uni agli altri di fronte al comune sovrano.

[*ibidem*, p. 98]

Quale sia la conseguenza di tale parificazione è presto detto: l'isolamento dell'individuo, in balia di una «eguaglianza disorganica» favorevole ad una «indole egoistica» che solo potrebbe essere disciplinata dalla «vita in comune». Ciò che, di fatto, l'assolutismo tende a cancellare, poi che la sua forza dipende dalla debolezza dell'aggregato cui esso impone la sua autorità. E, come si è già osservato, l'unica forma di rappresentanza possibile in un contesto siffatto è quella per cui la volontà del rappresentante si sostituisce a quel-

le dei rappresentati, i quali, sciolti da ogni vincolo organico, diventano delle monadi prive di determinazione. Niente esclude che una tale volontà "sovrana" possa indulgere all'arbitrio, ovverosia al «capriccio», posto che nulla ha più di cui rendere conto al suo sostrato sociale. In questi termini, secondo Miceli, sarebbe il caso di parlare di «evoluzione regressiva», riferibile alla perdita di coscienza, da parte di governanti e governati, della «corrispondenza armonica di vedute fra le diverse parti dello Stato», alla base del rapporto rappresentativo. In buona sostanza, l'arbitrio del rappresentante è misura della perdita, da parte sua, della cognizione «etica» del diritto pubblico inteso come «dovere», del «privilegio» come «funzione».

4. *La nazione come macro-comunità*

Malgrado le conclusioni appena accennate, Miceli, ritenendo di dover procedere secondo il metodo storico-sociologico anche all'analisi del processo sotteso alla formazione degli Stati moderni, è del parere che i fenomeni che hanno condotto storicamente alla formazione dei piccoli aggregati siano i medesimi in riferimento alle grandi comunità giuridicamente ordinate. Il punto di partenza è il concetto di nazionalità, da non confondersi con quello di "Stato", che rispetto alla nazione è solo una determinazione giuridica, mentre quest'ultima è evocata come «simbolo di unità politica proiettata, per la sua realizzazione, nel futuro ma radicata, quanto al suo fondamento, nel passato e nella tradizione» (Costa 2001, pp. 210).

L'intento è sempre quello di mantene-

re il primato etico della comunità, considerando prioritario il momento "sociale" rispetto a quello "giuridico". Per cui la nazionalità risulta dalla fusione dei vari elementi "politici", «di un insieme di parti cioè armonicamente disposte, le quali si muovono tutte verso il medesimo fine» (Miceli, 1898, p. 116). È la comunità di intenti, il sentimento di appartenenza che unisce i suoi membri a fare la nazione, secondo Miceli. Non stupisce, in tale dimensione, che la fusione delle varie razze – e dunque la «comunanza di pensieri, di sentimenti, di indole», in una parola: di «sangue» - costituisca un presupposto indispensabile della sua determinazione (*ibidem*, pp. 117-118).

Fonte autorevole di ispirazione per il nostro giurista, è stato Pasquale Stanislao Mancini a valutare, tra i parametri oggettivi dell'idea di nazione, oltre al radicamento in un determinato spazio, la «razza» come «espressione di una identità di origine e di sangue». Non è un caso che Miceli condivida, di Mancini, le considerazioni sulla «coscienza della nazionalità, il sentimento che ella acquista di sé medesima e che la rende capace di costituirsi al di dentro e di manifestarsi al di fuori» (Mancini 1978, pp. 26-35). Mentre il senso di una «identità collettiva assunta come decisivo criterio di legittimazione politica» è proprio anche di Terenzio Mamiani (1861 (4), pp. 39 ss.).

Ma è più che altro dalle letture francesi che Miceli rimane influenzato. Durkheim, ad esempio, la cui preoccupazione relativa al mutamento delle strutture della società contemporanea sono dovute a «cambiamenti troppo rapidi per consentire alla tradizione di adattarsi ad essi». L'inquietudine deriva, insomma, dalla

manca di punti di riferimento stabili. Secondo Luisa Mangoni:

mentre infatti non si mancava di riconoscere che la crisi che sembrava investire contemporaneamente le diverse società europee aveva origini e caratteristiche comuni, tuttavia il ripiegamento sulle singole culture nazionali, la sottolineatura che l'idea stessa di nazione fosse strumento indispensabile alla soluzione della crisi stessa, comportavano una messa in ombra proprio di quei fattori generali pure originariamente individuati.

[1985, pp. 11-13]

Se dunque Miceli osserva l'odierna crisi socio-istituzionale (v. Acquarone 1981) come conseguenza di una forzatura del naturale andamento che la storia riserva alla società, è altrettanto vero che tale processo, sia pure spontaneo, avrebbe bisogno della «unione politica», ossia la sottoposizione «per un lungo periodo a un solo governo» - nel significato di «forma con cui in uno Stato si estrinseca l'organizzazione in genere dei suoi poteri politici» (Miceli 1898, p. 59). Inteso altrimenti: la coesione determinata da «una sola forma politica», indispensabile perché la nazione possa dirsi tale in senso compiutamente *giuridico*. È la comune forma politica a determinare l'interazione di due processi ugualmente importanti: la tendenza all'imitazione, per cui i vari elementi «a poco a poco si assimilano»; e la forza della consuetudine, «forza organica onde la condotta degli individui e dei gruppi e i loro reciproci rapporti sono permanentemente regolati in un dato modo» (Miceli 1892, p. 121).

Sotto tale aspetto, la nazione si presenterebbe come un organismo sociale dalle stesse caratteristiche del piccolo aggregato, mentre lo Stato, il prodotto di quella

fusione politica suaccennata, procede ad ingrandirsi per una «legge storica innegabile». Ma se sono i binari della storia a condurre alla spontanea formazione delle nazioni e, dunque, degli Stati, anche il problema della rappresentanza parrebbe neutralizzarsi in una prospettiva estensiva per cui il fenomeno, lungi dal trasformarsi in maniera sostanziale, muterebbe soltanto in senso proporzionale rispetto ai piccoli aggregati di cui si è parlato. Eppure, il problema si manifesta proprio nell'ambito del grande aggregato, riguardando specificamente quelle micro-comunità che stentano a rassegnarsi alla propria disintegrazione. Al contrario, ove «più cresce l'estensione dello Stato, [...] più crescono d'altra parte, si moltiplicano e si complicano i bisogni, le condizioni, i desideri, le aspirazioni che sorgono nell'interno di esso». Tanto dipende dalla "disposizione ad interagire" da parte degli organismi sociali: secondo Miceli, la complicazione di uno Stato diventa massima «quando il processo di integrazione e il processo di espansione procedono di conserva». Più precisamente, non è la sola espansione di uno Stato a complicare i rapporti tra le sue parti, le quali potrebbero rimanere disgiunte pur all'interno di uno Stato vastissimo, come accaduto nelle società primitive e come ancora avviene in quelle disorganizzate. Lì dove invece l'aggregazione di interessi in vista del fine comune - ossia la realizzazione del sommo interesse statale - è più consapevole, all'integrazione sociale deve far seguito necessariamente una integrazione politica.

Tutto ciò rileva in tema di sovranità (Miceli 1884, anche cit. in Costa 2001, p. 222), che Miceli concepisce quale «il punto di congiunzione fra l'organismo

sociale e l'organismo politico, fra la società e lo Stato». Contemporaneamente, la sovranità traccia la linea di demarcazione tra la regolamentazione spontaneamente intesa e quella legittimamente imposta; precisamente, lì dove «finisce l'azione spontanea della società (delle norme di condotta sociale) e comincia l'azione coattiva dello Stato (delle norme di condotta giuridica)» (Miceli 1898, p. 90).

Questa sintesi tra momento sociale e momento istituzionale può — secondo Miceli — ben dirsi "politica", nella misura in cui si manifesta come «organizzazione» o, in altre parole, «rivelazione» della società allo Stato «per mezzo della sua rappresentanza o dell'intervento diretto dei cittadini come tali alla cosa pubblica» (*ibidem*, p. 91). La politica, insomma, diventa la cifra del diritto inteso come principio cogente in riferimento ai flussi comportamentali di una società in perenne cambiamento. Si tratta infine di ribadire il concetto di ordinamento come cristallizzazione di un insieme di norme che la società ritiene di darsi in un dato momento storico.

Conseguenzialmente, se è stata rilevata la sovranità come «attributo dello Stato ... bisogna anche ammettere nella società ... la necessaria esistenza del diritto sovrano», contrariamente alla pretesa di un ordinamento "monoclasse":

coloro che hanno voluto giustificare la sovranità hanno confuso la sovranità col dominio di una classe o di un organo politico e nel fatto essi non venivano a giustificare che questa o quella forma di governo.

[*ibidem*]

Considerazioni che, peraltro, riaprono vecchi fronti polemici. Innanzitutto, nei confronti della scuola "dottrinarina" fran-

cese, colpevole di vaghezza e «antigiuridicità», laddove «verità, ragione e giustizia» non sono che vuote astrazioni, di per sé insufficienti come presupposti di sovranità [sui *doctrinaires* v. Hofmann 2007, p. 537 ss.]. Né la teoria germanica della sovranità dello Stato-persona risulta esaustiva, dal momento che perde di vista il momento della «genesì» dello Stato, di tipo 'politico', nei termini suddetti (la bibliografia è vastissima. Tra gli altri, v. Lucchini 1971, p. 74; Fioravanti 1986, pp. 243 ss.; Gozzi in Costa — Zolo 2002, pp. 113-120 e, di recente, Grossi 2007, p. 170-175). Quanto alla teoria formalistica, che vorrebbe la sovranità come risiedente nella «nazione stessa» (Fioravanti 2001, pp. 80 ss.), non è chiaro in che termini i suoi esponenti intendano il concetto di nazione: come corrispondente allo Stato? come aggregato etnico? Mancherebbe, pure in questo caso, il fattore sociale come aggregazione progressiva dei divergenti interessi. In certi termini, anche il concetto di sovranità del popolo risulta opaco; è ancora il caso di chiedersi: aggregato sociale o sovranità di una speciale classe? In quest'ultima ipotesi, senza troppi sofismi, si tratterebbe più propriamente di «dominio». Senza pertanto arrivare a considerare l'idea democratica di un insieme di individui uguali, «meccanicamente congiunti fra di loro e in guisa che ognuno abbia un'uguale porzione di diritti politici e quindi un'uguale porzione di sovranità» (Miceli 1898, p. 94). L'escamotage di Miceli è quello di dichiarare l'appartenenza del «diritto» di sovranità alla collettività come tale, pertanto non frazionabile in parti. In tale dimensione, il suddetto diritto appartiene alla società e «si estrinseca» per mezzo dello Stato. Si potrebbe

obiettare che l' "onticità" dello 'Stato' lascia aperto il problema dell' esercizio concreto della sovranità; Miceli precisa anche questo punto:

quel che importa veramente per l'unità dell'organismo politico, non è che la sovranità sia indivisa o indivisibile, ma che le diverse parti fra le quali si divide l' esercizio di essa concorrano armonicamente verso il medesimo scopo e cooperino quindi con unità d' intenti. La sovranità deve essere organica, ecco tutto.

[*ibidem*, p. 95; sul nesso tra sovranità e 'ordine', v. Costa in «Filosofia politica», a. V, n. 1, giu. 1995, p. 61]

Una chiosa non del tutto soddisfacente, soprattutto alla luce della consapevolezza del fenomeno incalzante della partecipazione delle masse alla vita pubblica. Che la cooperazione delle parti sarebbe stata «sempre più intensa e generale» (Miceli 1892, p.124;) è considerazione vagamente ottimistica del giurista.

5. *Forme e sostanza della moderna rappresentanza politica*

Ad ogni buon conto, se dichiarare la sovranità «residente in tutto il corpo sociale» serve al Nostro per evadere il problema della sgraditissima sovranità popolare di una società atomizzata, al contempo, nei termini suddetti, Miceli si pone controcorrente rispetto all'idea di uno Stato di diritto rappresentato da una "classe" dirigente ermeticamente chiusa in sé stessa, allorché «tutte le classi dei cittadini sono ammesse nello Stato moderno a partecipare al governo che lo regge». Laddove infatti la rappresentanza viene concepita come l'evoluzione armonica di una tradizione istituziona-

le più o meno coerentemente prolungatasi fin nel presente, essa è tale solo in funzione di "tutta" la società, ovviamente intesa nel suo particolarismo "sintetizzato". In questi termini, ogni gruppo sociale ha da essere rappresentato. Miceli ripropone il paradigma della liberale rappresentanza dei capaci partendo dalle premesse opposte rispetto alla metodologia formalistica: i più capaci rappresentano il popolo in funzione della loro "derivazione" da esso; non si tratta più, dunque, di una *elite*, ovverosia una "casta" dominante separata dal contesto sociale e che governa dall'alto, quanto piuttosto di un insieme di "campioni" di ogni singola espressione della società, nessuna esclusa, ove si osservi che la cooperazione organica «comincia e può cominciare allora soltanto che le parti si specificano e ciascuna compie la funzione per cui è più atta, lasciando tutte quelle altre per cui è meno capace».

Eppure, occorre ribadirlo, il giurista non è un ammiratore del principio di eguale partecipazione del popolo alla decisione politica. Non a caso, a parer suo, l'elezione non sarebbe nemmeno un requisito indispensabile per il riconoscimento dei rappresentanti, che dovrebbero emergere spontaneamente dal tessuto sociale per una sorta di propensione alla gerarchia ordinata secondo un «asse di capacità» ben accettato dalla moltitudine, che Costa ha definito «una razionale valutazione della convenienza della sottomissione» (2001, p. 224). Per sintetizzare: se la cooperazione può compiersi esclusivamente sulla base della differenziazione, la partecipazione alla «vita» del governo deve essere «proporzionata al valore dei vari elementi politici e al genere delle loro speciali funzioni» (Miceli 1892, p. 126). In

queste coordinate, la rappresentanza rimane ancora affidata ai *meliores*, ma essi escono dalla ristretta categoria sociale dei «privilegiati», per assumere finalmente la responsabilità della propria «funzione».

È insomma opportuno insistere sul “riconoscimento” delle capacità in coerenza con il “dovere morale” previsto dalla funzione pubblica. In che misura, poi, ciò effettivamente si verifichi, dipende da quella trasformazione del mandato giuridico in mandato politico. In verità, dal momento che quella della rappresentanza diventa una «funzione sempre meno connessa col concetto di rappresentanza d’interessi e di opinioni, e sempre più connessa al concetto di cooperazione alla vita governativa e amministrativa dello Stato», ci si accorge anche di come la «scelta» alla base della elezione diverga in misura crescente dal suo scopo fondamentale, per diventare una semplice «designazione» di un funzionario pubblico. Il presupposto della nomina rimane quello del riconoscimento di capacità, ma è la funzione rappresentativa a scomparire.

Si tratta di un processo favorito dall’aumentare della complessità sociale in riferimento alle istituzioni. Per un paradosso solo apparente, il moltiplicarsi degli interessi e delle complicazioni relative alla loro composizione rende gli stessi non rappresentabili a fronte di quelli dello Stato:

Il concetto organico della rappresentanza ha subito e subisce delle radicali trasformazioni nella vita degli Stati moderni. Di fronte alla rappresentanza sono a poco a poco scomparsi i gruppi politici, i ceti, le classi, gli aggregati organici di una volta; non che nella società moderna sia venuta meno ogni forma di aggregazione e si sia reso impossibile ogni qualunque aggruppamento d’interessi e di condizioni sociali; ciò che non potrebbe essere in una società umana, e

tanto meno in una società progredita e civile, e nel grande e complesso organismo moderno; ma sono solo scomparsi di fronte alla rappresentanza, nel senso che essa non ne tiene più conto»

[Miceli 1892, p. 179]

A detta di Miceli, «è molto difficile, nelle attuali condizioni almeno, ottenere da una stessa persona una contemporanea rappresentanza d’interessi locali e d’interessi generali, [...] quando si pensa che spesso questi interessi sono fra loro in antagonismo» (*ibidem*, p. 158). La soluzione avrebbe potuto consistere nella selezione di «diverse categorie di rappresentanti per le diverse categorie d’interessi» (*ibidem*, p. 261). Così non è avvenuto, e il moderno mito della rappresentanza «nazionale» ha preteso la trasformazione della rappresentanza «in uno dei poteri dello Stato» (*ibidem*, p. 159).

In questa dimensione, secondo il Nostro, la forma rappresentativa, per cui e «per mezzo di cui» il popolo cerca di attuare «l’ideale del Governo», è perlomeno da intendersi in modo «diretto» e in modo «indiretto». Presupposto che la rappresentanza ha da essere organica, dunque non numerica e quantitativa, ma qualitativa, in proporzione del valore e delle funzioni che ciascuna parte compie in seno allo Stato, è il caso, per il giurista, di teorizzarne due ‘forme’ distinte: la rappresentanza della società, riflesso dei concreti interessi dei gruppi che essa compongono, definita «discreta»; e la rappresentanza degli interessi comuni, «dei bisogni collettivi e quindi dello Stato nella sua totalità», definita «concreta». La prima è quella “politica”, affidata alle Assemblee scelte dai comizi elettorali; la seconda è invece affidata al Capo dello Stato. Rima-

ne assodato che la rappresentanza 'politica', nella misura in cui cura gli interessi delle parti, ha il compito di armonizzarli nell'interesse comune della collettività. Analogamente, la rappresentanza del Capo dello Stato presume l'organicità degli interessi "armonizzati" per contemplarli all'interno di uno Stato «conciliato» con la società di cui è manifestazione giuridica.

Fra queste due 'forme', Miceli ne individua una «intermedia», che determina, o almeno dovrebbe farlo, l'equilibrio tra la rappresentanza sociale e quella dello Stato. Si tratta della rappresentanza del Senato, organo che, assumendo gli elementi migliori della società, reca gli interessi di questa al cospetto dello Stato, appoggiando l'azione del suo Capo supremo per farli prevalere. Ancora una volta è evidente la simpatia del giurista per le composizioni *miste*, in grado di porre «i bisogni della convivenza [...] in armonia con i bisogni dello Stato»:

la moderna rappresentanza politica è, dal punto di vista giuridico, una rappresentanza mista, in quanto si costituisce col concorso di due volontà, quella dello Stato, che crea il potere del rappresentante, quella degli elettori, che scelgono la persona del rappresentante nella quale quel potere deve concentrarsi
[Miceli in EGI, XIII, parte I, 1913, p. 171].

In questa visuale, la funzione del Senato assume la maggiore importanza, tendendo a «mantenere l'armonia e l'equilibrio fra le due rappresentanze, piegando or verso l'una, or verso l'altra». Un compito tanto delicato da poter essere assolto soltanto in condizioni di relativa stabilità, che «permetta meglio all'organo di immedesimarsi con i bisogni dello Stato, sottraendosi alquanto all'azione esclusiva dei

multiformi interessi sociali». Anche per non fare del Senato una «seconda edizione» della Camera popolare, «ripetizione inutile e pericolosa» Miceli 1898, p. 115). Idee che, come accennato, collocano Miceli dentro quella corrente di pensiero liberale che auspicava le riforme in senso conservatore (cfr. Antonetti 1992; Rippepe 1971, p. 36 ss.). Nulla di deplorabile, a parer suo, trattandosi di quel conservatorismo che, secondo il giurista, salva l'individuo dall'essere una monade, collocandolo al centro della eredità collettiva alla base della sua cultura e tradizione nazionale.

Rimangono da aggiungere alcune considerazioni sul Capo dello Stato, da Miceli considerato «irresponsabile», poi che «la responsabilità dei suoi atti viene assunta dai ministri da lui nominati». Si badi: non che il suo ruolo sia per questo meno rilevante, trattandosi anzi di una «funzione coordinante», che «acquista maggiore importanza e diventa più difficile a causa della cresciuta eterogeneità degli organi, che si tratta di mantenere in armonica cooperazione» (Miceli 1898, p. 116). È insomma proprio il Capo dello Stato il "vero" rappresentante del suo "Popolo", nel senso "hobbesiano" di personificazione dello Stato-nazione (in 1892, Miceli si sofferma più ampiamente sul carattere «morale» della funzione del Capo dello Stato, tale da non poter essere determinata secondo precisi criteri giuridici, v. pp. 258-259). A tale proposito, lo Statuto è stato frainteso fin da principio, lasciando che la classe politica trasformasse il costituzionalismo della sua lettera in un governo parlamentare facile alla degenerazione. Per di più, i sentimenti che legano la nazione al monarca

vanno subendo delle trasformazioni radicali col diffondersi delle cosiddette idee democratiche e con l'introduzione e l'evoluzione del costituzionalismo. È ben difficile che esse siano in grado di combattere vittoriosamente contro le attribuzioni più precise e irresponsabili del corpo dei rappresentanti»

[Miceli 1898, p. 116].

Si tratta proprio di quella degenerazione del "sentimento" della rappresentanza che dovrebbe elevare lo Stato al di sopra della sua mera funzione ordinamentale, peraltro fallimentare in seno ad una società di cui non riesce a 'organizzare' le istanze.

6. Dal mandato rappresentativo al mandato governativo

Del resto, il suo approccio scientifico impone a Miceli di accettare le conseguenze naturali di un fenomeno sociale prima che giuridico: se, come già detto, la società non può che progredire al passo di una sempre più intensa cooperazione politica e sul presupposto di una coerente specificazione funzionale, la conseguenza è una «maggior libertà di azione, maggiore indipendenza di giudizio da parte del rappresentante». Ma, si torni a dire, libertà non dovrebbe significare arbitrio. Quanto tristemente si verifica è che l'eletto, affrancato dal «dovere» fondamentale che la sua funzione gli imporrebbe, agisce senza preoccuparsi di «ciò che i rappresentanti desiderano, ma [di] quello che dovrebbero desiderare secondo il criterio e il modo di vedere del rappresentante» (Miceli 1892, p. 160). Concretamente, la sostituzione della volontà del mandatario a quella dei mandanti determina la totale perdita di significato del rapporto rappresenta-

tivo in termini giuridici, dato che, peraltro, non è possibile stabilire i criteri della responsabilità del rappresentante secondo la legge, come accadrebbe per un "normale" mandato:

essere responsabile di fronte al Paese o di fronte agli elettori, sono delle frasi senza significato quando non si determina, né è possibile determinare con precisione, in che cosa consiste questa responsabilità, quando si lascia all'agente la facoltà di regolare la propria condotta, senza porre e determinare delle norme preventive.

Certo, non manca un controllo di tipo postumo rispetto all'operato dei deputati a fine di legislatura; ma si tratta di un controllo che con la legalità non ha nulla a che fare, anzi tale da scatenare «moventi di ordine inferiore», relativi alla corruzione e al favoritismo. Sono

rapporti che non dovrebbero esistere fra rappresentanti e rappresentati, [...] composizioni di interessi, che non si dovrebbero produrre, perché si tratta di interessi egoistici e sinistri, e non di interessi legittimi e comuni
[*ibidem*, pp. 178-179].

Il che non contraddice il fenomeno della trasformazione del rappresentante — che dello Stato è comunque solo un funzionario, anche a prescindere dalla «latitudine e libertà [a lui] concessa nell'esercizio del [suo] compito» (*ibidem*, p. 171) — in un "organo di governo". È ciò a cui Miceli si riferisce allorquando scopre il «lato governativo [della sunnominata funzione] in contrapposto al lato rappresentativo». In forza del mutamento dei tempi, per cui lo Stato ha assunto una concentrazione fagocitante ogni sua singola parte,

il compito della rappresentanza non poteva più esser quello di far prevalere, di difendere, di

Trifone

rappresentare i singoli interessi, quanto quello di governarli. [...] Il compito della rappresentanza quindi non poteva più essere semplicemente rappresentativo e doveva superare i limiti di ciò che potrebbe comunemente intendersi per mandato, assumendo un carattere che non doveva più avere con esso che un lontano rapporto, se non uscire del tutto dai limiti di quel concetto.

[*ibid.*, p. 163]

Tale "prodotto" della *specificazione* funzionale finisce altresì per modificarne il presupposto essenziale, determinando una *confusione* delle funzioni legislativa ed esecutiva.

Senza sottovalutare l'innegabile difficoltà di mantenere l'equilibrio tra l'interesse «permanente» dello Stato e quelli di nuova affermazione, rimane pur sempre da riconoscere come la politica italiana non fosse manchevole di colpe, data la sua disponibilità a sacrificare e confondere identità e programmi (sul punto, Mastropaolo, in *Passato e presente*, 12/86). In effetti, come osservato anche da Hartmut Ullrich, le organizzazioni politiche liberali si dimostrano

flessibili fino alla precarietà e all'improvvisazione, tutte appoggiate sull'opera di personalità anziché su apparati, sfuggenti, fra continuità e discontinuità, con etichette cangianti, ma persistenza di notabili e nuclei, di idee, interessi ed avversioni.

[in Quagliariello (a cura di), 1990, p. 111]

Ma sarebbero più che sufficienti le testimonianze dirette del tempo:

tutto il vantato giuoco d'altalena dei due grandi partiti di liberali e conservatori tende ogni giorno più a sparire per dar luogo ad una serie di mutamenti senza causa evidente, senza variazioni di programma [...]. Vediamo i partiti formarsi e sciogliersi per ogni singola questione o rap-

presentare nel loro punto di coesione soltanto interessi locali in contrapposto con quelli generali della Nazione».

[Sonnino 1872]

Per dirla con Perticone, il regime rappresentativo italiano sembra addirittura nato con il "vizio" delle coalizioni e delle clientele, trattandosi di un sistema fondato su un bipolarismo facilmente degenerabile, in difesa del seggio (cfr. Perticone 1969, p. 634-635). Per conseguenza, il *trasformismo*

si realizza come passaggio di singoli e di gruppi nella nuova maggioranza di Sinistra, lasciando che gli osservatori vicini e lontani si impegnassero nella disputa se si trattasse di una conversione a destra della Sinistra al potere [...] o dell'abbandono meditato, da parte di alcuni uomini di Sinistra, delle loro posizioni di partenza.

[*ibidem.* Sul tema, Rogari 1998, pp. 39 ss.; Sabatucci - Vidotto 2005, p. 150]

Tuttavia, al di là dei passaggi da una sponda all'altra, il *trasformismo* subentra al *parlamentarismo* soltanto nell'ottica di uno spostamento di incidenza dalla Camera ai Gabinetti (sul punto, soprattutto Capogrossi 1959, pp. 519-520). Sotto determinati aspetti, la sostanza rimane la stessa: ciò che pur sempre permane è la «mania legislatrice» che, secondo Miceli, «invade e domina lo Stato moderno». Esso ha "costretto" il rappresentante a concentrarsi sulla produzione di leggi, diventata presto abnorme, e tale da distoglierlo dai bisogni concreti dei suoi rappresentati, cioè a dire della società tutta, laddove la rappresentanza sia "pretesa" unica e nazionale:

il compito legislativo fu quello che a preferenza ricevette grande sviluppo a causa della crescente attività del potere legislativo e della mania legislativa che invade e domina lo Stato moder-

no. E abbiamo precedentemente notato il contrasto che esiste fra la funzione legislativa così sviluppata e la funzione di rappresentanza. Quando l'occupazione precipua, costante, continua del rappresentante diventa quella di far sempre nuove leggi o di abrogare e di modificare quelle esistenti, esso non ha più il tempo, né l'opportunità e perde anche l'attitudine richiesta per occuparsi degli interessi dei suoi rappresentanti e per farne valere i bisogni [Miceli 1892, p. 160. Sull'interventismo dello Stato attraverso l'attività dell'assemblea legislativa, avvertito da Miceli come minaccia per la libertà dei cittadini, v. anche Costa 2001, pp. 235-236].

Per non considerare l'accentramento amministrativo, che Miceli preferisce chiamare «politico», richiedente il sacrificio degli organi locali e degli interessi di cui sono portatori, «frintesi e dimenticati» (Miceli 1892, p. 161. Sul punto della sostituzione della mediazione amministrativa al rapporto rappresentativo sostenuto dal mandato giuridico, v. Carini 2001, p. 24). La conseguenza è appunto la prevaricazione di una politica da intendersi come "interesse degenerato", in tutti i campi della vita pubblica. Le Camere smettono di occuparsi delle istanze dell'elettorato, badando soltanto alla «condotta politica del governo, o le condizioni e l'esigenze dei partiti, o l'organizzazione dei pubblici poteri»; L'esempio è quello delle inchieste parlamentari, sotto il controllo delle maggioranze di Governo, che fanno approvare

non le inchieste che riuscirebbero effettivamente utili, ma quelle soprattutto che accontentano la aspirazioni del partito o influiscono sul grado di popolarità del Gabinetto che le appoggia. [Una constatazione che dà la possibilità di rimarcare] lo spirito politico e di una politica sempre più ristretta ed egoisticamente utilitaria [che] si riflette anche in questa specie di inchieste. [Per risultato, tali inchieste vengono con-

dotte dalla Camera] con criteri partigiani, anzi che con i criteri imparziali con i quali soprattutto dovrebbe essere condotta un'inchiesta avente per iscopo di preparare i materiali di una legge o per gli studi per la compilazione di essa» [Miceli 1901, p. 22].

Frattanto, l'esecutivo riesce a «dominare i rappresentanti e attirarli alle sue mire», sino al punto di «sostituirsi» ad essi nella funzione di rappresentazione:

la pratica si trova in contrasto con la teoria, però che la funzione legislativa nel fatto viene esercitata dal Gabinetto mentre la partecipazione delle Camere viene mano mano circoscritta in un campo puramente formale.

E, con particolare riferimento ancora alle inchieste legislative,

il Gabinetto, per procedere ad inchieste di questo genere, possiede direttamente mezzi che le Camere non hanno e che esso non è sempre disposto a mettere a disposizione di queste. [...] E questi mezzi, queste condizioni favorevoli, questi istrumenti già tanto numerosi, crescono di giorno in giorno e si moltiplicano col crescere e col moltiplicarsi dell'ingerenza dello Stato nella vita sociale» [ibid., p. 21]

In simili condizioni, è evidente che ormai la parola rappresentanza non serva ad altro che ad intendere l'espressione di una volontà dominante. Con evidenti ripercussioni in fatto di corruzione:

Con la cresciuta attività dello Stato, si produceva uno spostamento e un disequilibrio negli interessi dei cittadini, si producevano numerose lesioni di questi interessi e numerose perturbazioni in seno della convivenza; mentre poi contemporaneamente si sviluppava la credenza, che lo Stato potesse riparare tutti i mali e si sviluppava il desiderio di vederli riparati per opera di esso. Quindi le sollecitazioni ragionevoli e irragionevoli, legittime e illegittime verso

Trifone

i rappresentanti, per invocare il soccorso dello Stato e per ottenere dallo Stato tutto quello che fosse possibile ottenere; sollecitazioni che, se da una parte corrompevano la rappresentanza, costringendola a rappresentare interessi egoistici e illegittimi; dall'altra la rendevano schiava dell'esecutivo, a cui era costretta di ricorrere per contentare in parte almeno le pretese degli elettori. Anche per questo verso la rappresentanza cessa man mano di esser vera rappresentanza per diventare sollecitatrice di favori» [Miceli 1892, p. 162].

Più sinteticamente, quando, come accade in seguito alla "assolutizzazione" dello Stato, il conflitto degli interessi viene smorzato al punto che non è più necessaria una sua "organizzazione", la rappresentanza cessa di essere «una semplice riproduzione, un semplice riflesso delle opinioni e degl'interessi dei rappresentati» (*ibidem*, pp. 166). Ovvero, smette di esistere in quanto tale, si trasforma radicalmente; verte, in definitiva, su quel *lato governativo* di cui si diceva poc'anzi.

Né tuttavia viene meno l'esigenza di essa. Accade, piuttosto, che altri organi si sostituiscano a quelli istituzionali. Miceli si riferisce all'opinione pubblica. Laddove la moderna sovranità impedisca la solidarietà materiale fondata sulla organizzazione degli interessi, in un paese che sia liberale e dunque lo permetta, le si sostituisce una «solidarietà intellettuale», per fare «conoscere al cuore dello Stato le condizioni delle sue singole parti». Quando un tale «strumento» è realmente efficace, i governanti «ne devono riconoscere la forza e l'autorità». A maggior ragione ciò vale per la stampa, vera e propria «potenza» di fronte a cui il rappresentante, non di rado, deve addirittura «venire a patti». In tal senso, la stampa garantisce una sorta di partecipazione dei cittadini al governo, in

misura che dà adito all'intelligenza ed alla capacità di concorrere al benessere dello Stato «senza il soccorso dei sistemi più o meno artificiali di elezioni»; si tratterebbe dunque di una nuova «rappresentanza spontanea», dato che quella istituzionale – ovvero «legale», termine usato da Miceli con scarso entusiasmo – non garantisce più la «naturale» corrispondenza dei bisogni dell'organismo sociale (*ibidem*, pp. 166-168. Sul punto, Lacché 2003).

Senza però arrivare alle estreme considerazioni della stampa come «quarto potere», laddove «poteri» non possono definirsi che quelli istituzionali, attraverso cui la decisione politica si traduce in legge. Perciò la «forza sociale» che l'opinione pubblica, attraverso il suo organo di diffusione, esercita sulla «cosa» pubblica, non può uscire dall'ambito delle "idee" che, in quanto tali, tutt'al più "condizionano" il potere legislativo, senza sostituirsi ad esso. In definitiva, appare necessario non confondere «la forza sociale che essa [la stampa] dispiega ... con gli organi giuridicamente costituiti, dai quali l'andamento della cosa pubblica in diritto deve dipendere» (Miceli 1898, p. 110).

Resta incontrovertibile che il sistema della rappresentanza non è più rappresentativo³, con buona pace di coloro che «guardano gli attuali ordini rappresentativi semplicemente dal lato della facciata» (*ivi*). Dunque la società è costretta a cercare nuovi veicoli di affermazione, perché un fatto è certo: l'elemento giuridico, ossia il sintagma dello Stato stesso, è di tipo contingente, rispetto all'immanenza del sociale (cfr. Miceli 1928, pp. 639 ss.).

7. *Degenerazione 'politica' del mandato «moderno»*

Alla luce delle ultime conclusioni, «il concetto del mandato politico secondo lo spirito della rappresentanza moderna – scrive Miceli – è quell'atto con cui un corpo di elettori designa una data persona come capace di entrare nel corpo legislativo e di compiere tutte quelle funzioni, che dalla legge e dalla consuetudine vengono attribuite alla persona per tal modo designata» (Miceli 1892, p. 173). La definizione contiene in sé tutti gli elementi del "moderno" mandato rappresentativo che, si è dimostrato, è "antitetico" rispetto all'idea di rappresentanza come 'emergenza' delle esigenze sociali, secondo un armonico processo evolutivo. Del resto, Miceli ha già posto l'attenzione sull'inevitabile convergenza delle istituzioni in senso verticistico, nonché sulle conseguenze relative alla trasformazione del mandato in 'politico', in seguito all'abbandono dei suoi connotati 'giuridici', pena la perdita, da parte degli elettori, del diritto di veder rappresentati i propri interessi particolari a fronte di quelli generali dello Stato.

Del resto, ciò che la comunità percepisce in un modo, la legge regola in un altro. Più precisamente, là dove l'art. 41 dello Statuto dispone che gli eletti non devono rappresentare i collegi elettorali, ma la nazione e gli interessi generali dello Stato, «nel fatto», invece, sono gli interessi delle singole parti a rimanere all'attenzione dei rappresentanti, sebbene non nell'ottica di un rapporto organico, ma in base ad una faziostità di tipo clientelare, che sgancia gli eletti dal corpo sociale e li libera alla corruzione. Al punto che sarebbe legittimo chiedersi perché lo Stato non provveda effettiva-

mente ad una «nomina» dei propri governanti, in veste cioè del «corpo che essi dovrebbero rappresentare» (Miceli 1898, p. 133).

Si tratta più che altro di una provocazione; eppure basti pensare alla rappresentanza espressa nella Camera, che non potrebbe non dirsi «sociale», laddove il suo compito dovrebbe essere quello di

rappresentare la società di fronte allo Stato e di rappresentarla, tanto nella più grande varietà dei bisogni, delle aspirazioni, delle condizioni, che si rivelano nelle sue varie parti: come in quelle comuni forme di aspirazioni e di bisogni, in quello spirito di solidarietà e di convivenza, che accomuna fra di loro gli elementi più disparati [*ibidem*].

Il contrario di quanto si verifica effettivamente. Sennonché, la divisione «giuridica» degli elettori in collegi e la divisione «politica» dei cittadini in partiti dovrebbe rispondere proprio a tali esigenze. Andando per gradi, è possibile intendere una 'idea liberale' del partito da cui neanche Miceli si distacca, posta una sostanziale uniformità della cultura accademica sui temi della organizzazione politico-costituzionale. Per cui il partito risulta in qualità di collettore di idee, cui i rappresentanti si sentono liberi di aderire quanto di allontanarsi. D'altra parte, il fenomeno dei nascenti partiti "antagonisti" determina la distinzione tra «il partito come soggetto necessario e qualificante della vita parlamentare [...] e l'associazionismo politico extraparlamentare visto con sospetto» (Pombeni in Mazzacane – Schiera 1990, p. 455). In altri termini, laddove il partito non può ignorarsi nella sua portata formativa dei governi, per altro verso se ne teme il carattere anti-costitu-

Trifone

zionale (v. Pombeni 1986, p. 236; Fioravanti 1993, p. 13)⁴.

In questa visuale, non è ancora plausibile un "trasferimento" della mediazione in senso extra-parlamentare. Il punto, per Miceli, è quello del rispetto delle istituzioni vigenti, da arginare con la formazione di coalizioni in contrafforte a inauspicabili derive politiche. Ciò senza rinnegare una connotazione 'personalistica' al rapporto tra elettore e candidato: perché la rappresentanza sia veramente sociale occorre che i rappresentanti siano legati ai gruppi di elettori e siano in grado di rifletterne i bisogni. Miceli non smette mai di ribadirlo: la rappresentanza sciolta da vincoli di mandato non è vera rappresentanza.

Al contrario, la mancanza di corrispondenza di interessi tra elettori ed eletti determina il progressivo abbandono di ogni responsabilità da parte di questi ultimi, dal momento che il concetto di responsabilità non è più definibile secondo alcun riferimento concreto a rapporti reciproci con la "base", nonché in assenza di «norme preventive» sulla condotta del rappresentante. Tutto quel che rimane è la preoccupazione di non deludere gli elettori, che nulla ha dell'obbligo morale riferibile alla funzione rappresentativa, attenendo piuttosto allo 'spettro' di fine legislatura, vicino il momento di una nuova votazione. In breve, «si tratta di interessi egoistici e sinistri, e non di interessi legittimi e comuni» (Miceli 1898, p. 179), alla base di una rappresentanza ormai tale solo nominalmente.

Un fenomeno apparentemente inevitabile, data la scomparsa degli «aggregati organici». Si ribadisca, non nell'ambito della società, bensì soltanto di fronte al "sistema" rappresentativo modernamente concepito:

i vincoli fra elettori ed eletti sussisteranno sempre, ciò è nella natura umana e non può essere mutato dalla legge; soltanto che questi vincoli, non riconosciuti e non regolati dalla legge, si costituiranno e si svolgeranno in modo irregolare ed inorganico a danno della sincerità e del carattere vero della rappresentanza politica» [*ibidem*, p. 134].

Ad ogni modo, il corpo elettorale organizzato in base al criterio numerico perde il suo carattere di corpo sociale permanente, qualificato dagli interessi, per diventare un aggruppamento precario in occasione delle elezioni (si tratta di una elaborazione personale di un concetto non nuovo nel panorama politico e giuridico liberale, quello della rappresentanza organica da contrapporre alla "tirannia del numero"; v. Fioravanti 1999, p. 223; Romanelli 1988, p. 157; Lanciotti 1993, p. 217). Eppure, le considerazioni politiche determinate da cause accidentali «presto sfumano, si perdono, si trasformano, lasciando come sola conseguenza stabile un profondo distacco fra elettore ed eletti» (*ibidem*, p. 182). Perduto dunque ogni senso pratico relativo all'organicità delle istanze sociali, la rappresentanza degenera, secondo Miceli, in un insieme di principi dottrinari, facile fomento di incertezza e immoralità.

Ovvio, secondo il giurista di origine calabrese, che tali rivolgimenti incidano negativamente sulla mediazione intesa come sintesi tra la società, ossia il corpo dei rappresentati, ed i 'luoghi' istituzionali della rappresentanza, per stabilire quale sia le sede della decisione politica, a chi essa competa e verso chi si eserciti. Soprattutto alla luce della «crescente autorità» della Camera popolare,

la quale è riuscita a poco a poco a imporsi a tutti gli altri organi, ad assorbire in sé tutte le prin-

cipali funzioni della sovranità, a diventare il vero e supremo organo sovrano dello Stato» [Miceli 1901, pp. 23-24].

Il problema, nell'incombenza del suffragio universale (sul punto, Piretti 1996, pp. 151-182; Rogari 1998, p. 215), è la crisi di "rappresentatività" della composizione delle moderne Camere "basse", che il temperamento da parte del Senato e del Capo dello Stato, come detto, non bastano a scongiurare. E accertato che la rappresentanza deve ritornare alla società di cui è espressione, non c'è nessun bisogno – a parere di Miceli – di un ordinamento che disponga i rapporti sociali da un'altezza irraggiungibile, quando invece «in armonia con i propri interessi, tutti gli elettori diventerebbero guardiani e custodi della regolarità della procedura elettorale» (Miceli 1892, p. 169).

Ma tutto ciò, alla fine del Secolo XIX, sembra lontano da qualche realizzazione. Piuttosto – è la chiosa di Miceli –

il concetto della rappresentanza moderna traversa adunque un periodo di transizione; esso è ancora pieno di contraddizioni, di incertezze, come qualcosa che non si è ancora ben fuso e armonizzato in tutte le sue varie parti, ma riflette tutte le contraddizioni molteplici, tutte le cause svariate, che contribuirono a determinarlo

[Miceli 1892, p. 269].

Viene da chiedersi se le aspirazioni del giurista ad una rappresentanza organica degli interessi particolari appartengano ad un passato inesorabilmente trascorso o possano in qualche modo riflettersi in un futuro prossimo dal bisogno impellente di altri luoghi intermedi tra il 'potere' ed i suoi destinatari. Quello che appare è che lo Stato liberale, al culmine della sua concretizza-

zione, stenta a mantenere l'equilibrio sul filo di una società riottosa alle maglie del diritto. E Miceli ne avverte il disagio. Cosa diversa sarebbe stato superarlo, a causa della suddetta incertezza ordinamentale, che renderebbe pericoloso «di volere salvare certe istituzioni a ogni costo» e, tuttavia, senza intravedere il giusto modo di riformarle (Miceli 1895, p. 387).

Bibliografia

- Antonetti (Nicola), *Gli invalidi della Costituzione. Il Senato del Regno. 1848-1924*, Roma-Bari, Laterza, 1992;
- Aquarone (Alberto), *L'Italia giolittiana (1896-1915)*, I. *Le premesse politiche ed economiche*, Bologna, Mulino, 1981;
- Battegazzorre (Francesco), *Il Parlamento nella formazione del sistema degli Stati europei*, Milano, Giuffrè, 2007;
- Brunialti (Attilio), *Libertà e democrazia. Studi sulla rappresentanza delle minoranze*, (1871), Milano, Treves, 1880;
- *Il diritto costituzionale e la politica nella scienza e nelle istituzioni*, vol. I, Torino, (1895), Unione tipografico-editrice, 1900;
- *Camera dei Deputati*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, III, parte I, 1900;
- *Governo*, in *Enciclopedia Giuridica Italiana*, VII, parte II, 1915, pp. 293-378;
- Capograssi (Giuseppe), *La nuova democrazia diretta*, in *Opere*, I, Milano, Giuffrè, 1959;
- Carini (Carlo), *Alcuni studi di fine 800 sulla rappresentanza politica*, in AAVV, *L'Italia contemporanea. Studi in onore di Paolo Alatri*, vol. II, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1991;
- *Il problema della rappresentanza nel pensiero del giovane Mosca (1884-1887)*, in Id. (a cura di), *Dottrine e istituzioni della rappresentanza (XVII-XIX secolo)*, Firenze, Centro Editoriale Toscano, 1990;
- Carocci (Giampiero), *Destra e sinistra nella storia d'Italia*, Roma-Bari, Laterza, 2002;
- Cianferotti (Giulio), *Il pensiero di V.E. Orlando e la giuspubblicistica italiana fra Ottocento e Novecento*, Milano, Giuffrè, 1980;
- Cesarini Sforza (Widar), *Vincenzo Miceli*, «Archivio di studi corporativi», III-1932;
- Costa (Pietro), *Stato immaginario*, Milano, Giuffrè, 1986;
- *Il modello giuridico della sovranità: considerazioni di metodo ed ipotesi di ricerca*, in «Filosofia politica», a. V, n. 1 giu. 1991;

Trifone

- *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, vol. III, Roma-Bari, Laterza 1999-2001;
- *Cittadinanza*, Roma-Bari, 2005;
- *Democrazia politica e Stato costituzionale*, Napoli 2006;
- Costa (Pietro), Zolo (Danilo) (a cura di), *Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica*, Milano, Feltrinelli, 2002;
- Durkheim (Emile), *Le regole del metodo sociologico*, Milano, Giuffrè, 1979;
- Ferrajoli (Luigi), *La sovranità nel mondo moderno*, Roma-Bari, Laterza, 1997;
- *La cultura giuridica nell'Italia del Novecento*, Roma-Bari, Laterza, 1999;
- Fioravanti (Maurizio), *Giuristi e costituzione politica nell'Ottocento tedesco*, Milano, Giuffrè, 1979;
- *La vicenda intellettuale del giovane Orlando (1881-1897)*, Firenze, sn., 1979;
- *Storia costituzionale, storia amministrativa e storia della scienza giuridica*, in «Quaderni fiorentini», 13/1984;
- *Appunti di storia delle costituzioni moderne, le libertà fondamentali*, Torino, Einaudi, 1995;
- *Stato e Costituzione. Materiali per una storia delle dottrine costituzionali*, Torino, Einaudi, 1999;
- *La scienza del diritto pubblico. Dottrine dello Stato e della Costituzione tra Otto e Novecento*, vol. I, Milano, Giuffrè, 2001;
- (a cura di), *Lo Stato moderno in Europa*, Roma-Bari, Laterza, 2002;
- Fisichella (Domenico) (a cura di), *La rappresentanza politica*, Milano, Giuffrè, 1983;
- Gerber (Carl F.), *Sui diritti pubblici*, trad. it. di Lucchini (Pier Luigi), Milano, Giuffrè, 1971;
- Ghisalberti (Carlo), *Storia costituzionale d'Italia 1849/1948*, Roma-Bari, Laterza, 1974;
- Grossi (Paolo), *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico (1860-1950)*, Milano, Giuffrè, 2000;
- *L'Europa del diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2007;
- Hofmann (Hasso), *Rappresentanza-rappresentazione. Parola e concetto dall'antichità all'Ottocento*, Milano, Giuffrè, 2007;
- Lacché (Luigi), *Per una teoria costituzionale dell'opinione pubblica. Il dibattito italiano (XIX secolo)*, in «Giornale di storia costituzionale», n. 6, II 2003;
- *Il discorso costituzionale nell'opera di Giuseppe Pisanelli*, in «Giornale di storia costituzionale», n. 10, II 2005;
- Lanchester (Fulco), *Momenti e figure nel Diritto costituzionale in Italia e in Germania*, Milano, Giuffrè, 1994;
- *Carmelo Caristia e il dibattito sul metodo alle soglie del primo conflitto mondiale*, in *Storia amministrazione costituzionale*, Annale dell'Istituto per la Scienza dell'Amministrazione Pubblica (ISAP), 3/1995;
- *Pensare lo Stato. I giuspubblicista nell'Italia unitaria*, Roma-Bari, Laterza, 2004;
- *La rappresentanza in campo politico e le sue trasformazioni*, Milano, Giuffrè, 2006;
- Lancioti (Maria Elvira), *La riforma impossibile. Idee, discussioni e progetti sulla modifica del Senato regio e vitalizio (1848-1922)*, Bologna, Mulino, 1993;
- Laurent (Alain), *Storia dell'individualismo*, Bologna, Mulino, 1999;
- Lucchini (Luigi), *La politica italiana dal 1848 al 1897. Programmi di governo*, II, Roma, Tip. della Camera dei Deputati, Ripamonti e Colombo, 1899;
- Mamiani (Terenzio), *D'un nuovo diritto europeo*, Torino, Tipografia scolastica, Seb. Franco e figli, 1861 (4);
- Mancini (Pasquale Stanislao), *Diritto internazionale. Prelazioni con un saggio sul Machiavelli (1873)*, Vaduz 1978. Una più recente edizione a cura di E. Jayme, Torino, Einaudi, 2000;
- Mangoni (Luisa), *Una crisi fine secolo. La cultura italiana e la Francia fra Otto e Novecento*, Torino, Einaudi, 1985;
- Mastropaolo (Alfio), *Sviluppo politico e parlamento nell'Italia liberale. Un'analisi a partire dai meccanismi della rappresentanza*, in *Passato e presente*, 12/86;
- *Crisi dei poteri o decadimento della democrazia? In Convegno Rappresentanza politica, gruppi di pressione, elite al potere*, Palazzo Reale di Caserta, 6 e 7 maggio 2005, Facoltà di giurisprudenza seconda università di Napoli;
- Mazzacane (Aldo), *I giuristi e la crisi dello stato liberale in Italia fra otto e novecento*, Napoli, Liguori, 1986;
- Mazzacane (Aldo), Schiera (Pierangelo) (a cura di), *Enciclopedia e sapere scientifico. Il diritto e le scienze sociali nell'Enciclopedia giuridica italiana*, Bologna, Mulino, 1990;
- Miceli (Vincenzo), *Lo studio del diritto costituzionale e la moderna sociologia*, in "Annali dell'Università libera di Perugia", a. IV, 1889, vol. II, Facoltà giuridica;
- *Lo Stato e la Nazione nei rapporti fra il diritto costituzionale e l'internazionale*, Firenze, M. Cellini e c., 1890;
- *Il concetto giuridico moderno della rappresentanza politica*, Perugia, Boncompagni, 1892;
- *Come salvare il Parlamento?*, in «La Riforma sociale. Rassegna di scienze sociali e politiche», vol. IV, Torino 1895;
- *Principii fondamentali di Diritto Costituzionale Generale*, Milano, Società editrice libraria, 1898;
- *Inchieste parlamentari. Studio di diritto parlamentare*, estratto da *Enciclopedia Giuridica Italiana*, Milano, Società editrice libraria, 1901;
- *Le crisi di Gabinetto. Studi di diritto e di politica costituzionale*, Milano, Società editrice libraria, 1904;
- *Le fonti del diritto dal punto di vista psichico-sociale*, Perugia, Alberto Reber, 1905;
- *Parlamento*, estratto da *EGI*, XIII, parte I, 1913;
- *Il diritto e la realtà*, in «Rivista italiana di sociologia», 1918;
- *Principi di filosofia del diritto*, Milano, Società editrice libraria, 1928;
- Mongiano (Elisa), *Il "voto della Nazione". I plebisciti del Regno d'Italia (1848-60)*, Torino, Giappichelli, 2003;

- Orlando (Vittorio Emanuele), *La riforma elettorale*, Milano, Giuffrè, 1883;
- *Studi giuridici sul governo parlamentare*, in *Archivio Giuridico*, vol. XXXVI, (1886), Bologna, Tipi Fava e Garagnani, 1905;
- *Principi di diritto costituzionale*, Firenze, Barbera, 1889;
- *Del fondamento giuridico della rappresentanza politica*, ora in Id., *Diritto pubblico generale. Scritti vari (1881-1940)*, Milano, Giuffrè, 1954;
- Palma (Luigi), *Del potere elettorale negli Stati liberi*, Milano, Treves, 1869;
- *La riforma del Senato in Italia*, in «Nuova antologia», XVII, 1882;
- *Corso di diritto costituzionale*, Firenze, Pellas, 1884, vol. I, Pt. I;
- Pasquino (Pasquale), *La rappresentanza politica. Progetto per una ricerca*, in «Quaderni Piacentini», XII, 1984;
- Perticone (Giacomo), *Parlamentarismo e anti-parlamentarismo nel post-Risorgimento*, in AA.VV., *Nuove questioni di storia del Risorgimento e dell'Unità d'Italia*, II, Milano, Marzorati 1961;
- *Il diritto e lo Stato nel pensiero italiano contemporaneo*, Padova, Cedam, 1964;
- Piretti (Maria Serena), *La questione della rappresentanza e l'evoluzione dei sistemi elettorali: il dibattito politico e giuridico italiano dell'800*, «Ricerche di storia politica», I-1986;
- *Le elezioni politiche in Italia dal 1848 ad oggi*, Roma-Bari, Laterza, 1996;
- Pombeni (Paolo), *Introduzione alla storia dei partiti politici*, Bologna, Mulino, 1985;
- (a cura di), *La trasformazione politica nell'Europa liberale, 1870-1890*, Bologna, Mulino, 1986;
- *All'origine dell'organizzazione dei partiti: Emilia Romagna (1876-92) in Ravenna 1882. Il socialismo in Parlamento*, Ravenna, Longo 1985;
- *Lo Stato e la politica*, Bologna, Mulino, 1997;
- Quagliariello (Gaetano) (a cura di), *Il partito politico nella Belle époque. Il dibattito sulla forma-partito in Italia tra '800 e '900*, Milano, Giuffrè, 1990;
- Ripepe (Eugenio), *Le origini della teoria della classe politica*, Milano, Giuffrè, 1971;
- Rodolico (Niccolò), *Storia del Parlamento italiano*, Palermo, Flaccovio 1964, p. 70;
- Romanelli (Raffaele), *Il comando impossibile. Stato e società nell'Italia liberale*, Bologna, Mulino, 1988;
- Rogari (Sandro), *Alle origini del trasformismo. Partiti e sistema politico nell'Italia liberale*, Roma-Bari, Laterza, 1998;
- Rousseau (Jean J.), *Contratto sociale (1762)*, ed. it. in Id., *Scritti politici*, a cura di Alatri (Paolo), Torino, Unione tipografico-editrice torinese, 1970;
- Ruffilli (Roberto), *Istituzioni, società, Stato*, Voll. 1-2, Scritti vari a cura di Piretti (Maria Serena), Bologna, Mulino, 1989;
- Sabatucci (Giovanni) - Vidotto (Vittorio), *Il mondo contemporaneo. Dal 1848 ad oggi*, Roma-Bari, Laterza, 2005;
- Schiavone (aldo) (a cura di), *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, Roma-Bari, Laterza, 1990;
- Serra (Antonio), *Mandato legislativo*, in *ECI*, IX, parte II, p. 808;
- Sonnino (Sidney), *Torniamo allo Statuto*, in *Nuova Antologia*, LXVII, n. 1 (gen. 1897);
- *Del governo rappresentativo in Italia*, Roma 1872, ora in Id., *Scritti e discorsi extraparlamentari. 1870/1902*, a cura di Brown (Benjamin F.), I, Bari, Laterza, 1972;
- *Questioni urgenti*, in «Nuova antologia», 16 set. 1901;
- Weber (Max), *Economia e società*.

¹ Il giurista, nato a S. Fili (Cosenza) il 22 gennaio 1858, fa il suo ingresso nell'Università come supplente di Diritto internazionale presso il Regio Istituto di Scienze sociali di Firenze, dove si era diplomato nel 1882. La sua produzione diventa subito intensa: due volumi del "Saggio di una nuova teoria della sovranità" (1884-87), la "Filosofia del diritto internazionale" (1889), i due volumi sul "Concetto giuri-

dico del Governo costituzionale" del 1894; e, per l'appunto, i "Principi fondamentali di diritto costituzionale generale" del 1898, riediti nel 1913 col titolo di "Principi di diritto costituzionale". Dal 1889, egli è professore di Diritto costituzionale nella Libera Università di Perugia, dove è anche incaricato, per un anno, di Statistica e, per tre anni, di Filosofia del diritto. Nel 1902 Miceli è nominato profes-

sore straordinario di Filosofia del diritto nella Regia Università di Siena, ma vi rimane solo un anno per poi trasferirsi a Palermo, dove i suoi interessi filosofici caratterizzano in pieno la produzione del periodo: gli studi dedicati alle "Fonti del diritto dal punto di vista psichico-sociale" (1905), il "Diritto quale fenomeno di credenza collettiva" (1905), la "Norma giuridica (Elemento formale)"

(1906), il "Sentimento del dovere nella conversione dell'Innominato" (1908), gli "Elementi vivi del diritto" (1910), e specialmente i quattro volumi di "Lezioni" ricavati dai corsi tenuti fra il 1909 e il 1912. Subentrato nell'insegnamento della Filosofia del diritto a Carlo Francesco Gabba, nella Facoltà giuridica pisana, scrive le sue ultime opere: i "Principi di filosofia del diritto" (1914; 2.a ediz. 1928), ricavati dalle ricordate "Lezioni", e i volumi su "La personalità nella filosofia del diritto" (1923) e su "Il concetto della proprietà dal punto di vista filosofico giuridico" (1927). Dopo il riposo dall'insegnamento per problemi di salute, il 19 settembre 1930, il giurista sarebbe morto a Trieste, il 9 febbraio 1932 (notizie tratte dall'Annuario della R. Università di Pisa per l'anno accademico 1931-1932).

² In questo senso, Miceli è pienamente inserito nella metafora organicistica che, fra Otto e Novecento, avrebbe preteso di «accogliere le 'ragioni dell'individuo' solo se sottoposte a 'grandezze' maggiori e diverse». Secondo Costa, «la dislocazione dell'individuo da presupposto e punto di convergenza del discorso a momento terminale di catene argomentative diversamente sorrette» rappresenterebbe addirittura «un filo di continuità nella tradizione», ossia nella cultura giuridica del secondo Ottocento, per cui «l'intero universo è una gerarchia di gradi, di livelli organizzativi e associativi subordinati, di 'enti organati', retti da leggi interne al loro sviluppo che il naturalista, lo scienziato volta a volta scopre». Né tuttavia il presupposto anti-individualistico avrebbe potuto sussistere senza il suo contrario, il presupposto individualistico, che ad

ogni modo rimane evocato «per facilitare l'enunciazione del tema opposto che non per virtù propria». Resta comunque certo che il soggetto di diritto, nella cultura giuridica liberale, non scompare: «oggetto di contestazione come cellula generativa dell'analisi del politico, mantiene una sua vitalità, là dove possa, per così dire, fiorire all'ombra di uno Stato altrimenti fondato. [...] Ciò che sembra di regola rifiutato è quel nesso di diretta funzionalità fra 'Stato' e 'individuo' che segnava un modello ormai desueto di analisi del politico» (Costa 1986, pp. 12 ss.). Sul tema dell'anti-individualismo reazionario, che si profila alla fine del secolo XVIII per svilupparsi in quello successivo in senso prosecutivo al concetto di individualismo liberale di prospettiva 'sociale', cfr. Laurent 1999, pp. 55 ss.

³ Miceli non riesce a trattenere una divagazione di "cronaca": «l'ultima crisi prodotta nel nostro Gabinetto [31 gennaio 1891] è stata la conseguenza di un voto di sfiducia dato all'onorevole Crispi. [...] Nella discussione che aveva preceduto il voto, era accaduto l'opposto di quello che notammo durante il periodo elettorale, molti deputati si erano affrettati cioè a dichiarare che essi non erano legati ad alcuna promessa con gli elettori, mentre molti affermavano che non dovevano alcun riguardo alle opinioni di essi; in altri termini, che avevano in tutto e per tutto il diritto di regolarsi a seconda del proprio criterio, come appunto sarebbe un funzionario di concetto allorché agisce contro i limiti delle sue attribuzioni. L'indirizzo non rappresentativo del moderno sistema di rappresentanza è qui nettamente delineato». Ma gli esempi della incon-

gruenza del sistema con il fine per cui esso è predisposto rileva anche fuori dall'Italia: «esso apparisce con maggiore evidenza di prove nella vicina Svizzera, ove il sistema rappresentativo funziona, [...] insieme col governo diretto del popolo per mezzo dell'istituto del referendum. Colà abbiamo veduto più di una volta [...] la rappresentanza politica trovarsi in contrasto col voto popolare, tanto che parecchie disposizioni da quella approvate, sono state poi respinte da questo. Il che non può significare altra cosa se non che i rappresentanti non rappresentano più gli interessi e le opinioni dei loro rappresentanti» (Miceli 1892, pp. 172-173).

⁴ Occorre rilevare la distanza che separa il sistema dello Stato di partiti da quello classico del governo rappresentativo. In queste coordinate, Pasquale Pasquino indica la sostituzione «alla relazione a due termini elettori/eletti, nazione/assemblea rappresentativa» di «quella a tre termini fra elettori/parlamento/partiti, dove sono questi ultimi ad assumere un ruolo fondamentale» (1984, p. 82). È appena il caso di aggiungere che, in tale prospettiva, si riaffaccerebbe lo spettro del mandato fra i deputati e il loro partito di appartenenza, laddove tale rapporto ha da essere inquadrato nei termini di un "disciplinamento". Lo "sparticciacque" rimane Weber: «il partito politico è una associazione ... rivolta a un fine deliberato, sia esso "oggettivo", come l'attuazione di un programma avente scopi materiali o ideali, sia "personale" cioè diretto a ottenere benefici, potenza e pertanto onore per i capi e seguaci, oppure rivolto a tutti questi scopi insieme». Ma, soprattutto, la funzione della moderna rappresentanza in

parlamento non può essere chiarita senza l'intervento volontario dei partiti, cui compete ogni iniziativa politica e legislativa, a fronte di cittadini guardati come «politicamente passivi». Al punto che il capo del partito e suo apparato amministrativo «sono i capi politici dello Stato» in misura tale per cui la vittoria elettorale, da cui pure dipende la loro affermazione, rimane sullo sfondo del rapporto di potere (Weber 1999, pp. 282, 291 ss.). Ne risulta la suaccennata trasformazione delle funzioni del Parlamento, sempre meno «assemblea sovrana» e sempre più organo di ratifica di decisioni prese dall'esecutivo e, per traslato, dalle segreterie dei partiti (alcune considerazioni sulla rappresentanza secondo Weber in Battagazzorre 2007, pp. 88 ss.).